

Il portiere e la collezione rubata: UNA STORIA DI FIDUCIA TRADITA

di Vincenzo Di Domenico *

Durante una passeggiata tra le bancarelle di un mercatino, un collezionista scoprì con sorpresa la sua collezione di monete antiche, rubata tempo prima dal suo appartamento. Il ladro si rivelò essere il fidato portiere del condominio, al quale l'uomo aveva affidato le chiavi di casa per situazioni di emergenza. L'uomo fu quindi condannato agli arresti domiciliari!

Un portiere agli arresti domiciliari

Il sospettato ovvero il portiere, pur essendo agli arresti domiciliari, veniva spesso visto aggirarsi per il condominio, suscitando indignazione tra i condòmini. A tal riguardo è importante chiarire che gli arresti domiciliari non permettono di circolare liberamente: chi è sottoposto a questa misura deve rimanere nel proprio alloggio, evitando le aree comuni come cortili e giardini. Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3212 del 18/12/2007, ha stabilito chiaramente che gli arresti domiciliari devono essere scontati nell'abitazione privata, escludendo ogni altra area condominiale.

Le conseguenze della violazione degli arresti domiciliari

Pertanto il Mal capitato doveva fare molta attenzione!: chi viola gli arresti domiciliari rischia una condanna per evasione, con pene che vanno da sei mesi a cinque anni di reclusione. Infatti con l'ordinanza, il Giudice che dispone gli arresti domiciliari prescrive anche le **regole** da osservare. Fondamentalmente l'individuo sottoposto alla misura in esame non può allontanarsi dalla propria abitazione, non può ricevere visite né può comunicare mediante mezzi quali il **telefono, whatsapp o social network**, con il mondo esterno. Numerosi sono i casi di persone che, anche solo intrattenendosi sul pianerottolo o spazzando il marciapiede, sono state condannate per evasione. Dunque, meglio non correre rischi (cfr art 284 del C.p.p.).

Il dilemma dei condòmini: licenziamento o sospensione?

Preoccupati, i condòmini si rivolsero all'amministratore, chiedendo quali provvedimenti si potevano intraprendere. Dopo aver consultato un esperto di

diritto del lavoro, l'amministratore citò l'articolo 132 del CCNL Proprietari di fabbricati: "Il lavoratore sottoposto a procedimento penale per reato non colposo può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione, mantenendo eventuali elementi in natura della retribuzione, a meno che non venga licenziato..." Quindi, il portiere può essere sospeso ma continuare ad abitare nell'alloggio condominiale, oppure essere licenziato, perdendo anche il diritto all'alloggio. Se il datore di lavoro decide di non licenziare immediatamente, può farlo successivamente in caso di condanna definitiva.

Una seconda chance per il portiere?

L'articolo 102-bis del Codice di procedura penale prevede che chiunque sia stato sottoposto agli arresti domiciliari e poi licenziato, ha diritto alla reintegrazione se viene assolto o se il procedimento viene archiviato. Pertanto, il portiere, se ritenuto innocente, potrà tornare al suo lavoro e aggirarsi liberamente per il condominio. Alcuni condòmini, forse più cinici, speravano che il portiere venisse incarcerato, evitando così ulteriori problemi di convivenza.

In definitiva, questa vicenda mette in luce come la fiducia possa essere tradita e le conseguenze legali che ne derivano, lasciando i condòmini a chiedersi quale sia la soluzione migliore per la loro tranquillità.



* Segretario Generale SACI